

Allegato B^a
1/223

STATUTO
dell'Associazione Laziale Motulesi Ente del
Terzo Settore

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1.

È costituita l'Associazione Laziale Motulesi - A.L.M., associazione senza fini di lucro, Ente del Terzo Settore, cui è stata già attribuita la qualifica di ONLUS a decorrere dal 1° aprile 1998.

Con l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione **"Associazione Laziale Motulesi Ente del Terzo Settore"** o in breve **"A.L.M. ETS"** e tale qualifica deve essere indicata in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2.

L'Associazione ha sede legale in Roma; il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

Potranno essere costituite sedi secondarie dell'Associazione, unità locali anche in luoghi diversi dalla sede legale, in Italia o in ambito europeo, con delibera del Consiglio Direttivo, in virtù delle competenze di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 3.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo anticipato scioglimento o proroga, da decidersi con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, nelle forme e con le maggioranze previste dal successivo articolo 10, comma 3.

L'assemblea che delibera sullo scioglimento della Associazione, determinerà la devoluzione del patrimonio sociale in armonia con quanto previsto nel seguente art. 16.

Uanto Senoio
Pepino Cosole

Carlo Cosole

SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ARTICOLO 4.

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Si propone, in particolare, di fornire risposte riabilitative, socio-educative ed assistenziali a persone con disabilità motoria, intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, a ciascuno secondo le proprie necessità individuali, in una logica di presa in carico globale dei bisogni dell'utente.

L'Associazione pone a fondamento della sua attività il conseguimento della migliore qualità di vita della persona con disabilità, facilitandone l'integrazione nel contesto sociale e familiare. Si ispira al modello della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, come ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n.18.

ARTICOLO 5.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale comprese nelle lettere a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che in via prioritaria si indicano in:

- erogazione di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, come indicato alla lettera c) dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, come indicato alla lettera a) dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;
- interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, come indicato alla lettera a) dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;

- interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, come indicato alla lettera a) dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie, come indicato alla lettera b) dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può intraprendere altresì le seguenti iniziative:

- a. promuovere in tutto il territorio nazionale, nonché in ambito europeo, l'assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità;
- b. gestire, costruire, mantenere, acquistare e vendere strutture sanitarie per l'assistenza e la riabilitazione psico motoria di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/78;
- c. operare in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in regime di accreditamento, ai sensi del D.lgs. n. 502 del 30/12/2012;
- d. offrire valutazioni specialistiche e prestazioni di riabilitazione in regime privato, con applicazione di tariffe agevolate;
- e. studiare i problemi psico-socio-sanitari delle persone con disabilità, anche mediante raccolta e pubblicazione dei dati;
- f. curare e recuperare socio-professionalmente le persone con disabilità, istituendo centri di riabilitazione e laboratori professionali;
- g. assistere le persone con disabilità, anche in forma individuale, con mezzi adatti alle esigenze specifiche e dell'ambiente, mediante trattamenti e interventi che seguono l'utente dal luogo di cura a quello della sua normale attività (scuola, lavoro, famiglia ecc.);
- h. promuovere e gestire ogni servizio utile ai fini della riabilitazione delle persone con disabilità;
- i. organizzare e gestire attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche, di agricoltura sociale o ricreative di interesse per i propri assistiti;
- j. collaborare con altre strutture sanitarie ed Istituzionali che operano nel medesimo settore di attività.

Marta Saverio
Stefano Cosulich

Enrico Cosulich

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività ulteriori di interesse generale, fra quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017, purché coerenti con le finalità statutarie. A titolo indicativo e non esaustivo:

- a. organizzare corsi, studi e convegni, allo scopo di far conoscere l'attività dell'Associazione e i problemi socio-sanitari connessi alla riabilitazione delle persone con disabilità, ivi incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b. ideare e organizzare manifestazioni socio-culturali dirette ad esaltare e/o sovvenzionare le attività dell'Associazione stessa, come spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, mostre, concerti, esposizioni e pubblicazioni, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- c. organizzare attività di formazione professionale, di aggiornamento e di ricerca, ivi compresi i corsi per l'Educazione Continua in Medicina (ECM);
- d. collaborare con le Università per l'esecuzione di tirocini per le seguenti figure professionali: Fisioterapisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori Professionali e Logopedisti;
- e. consentire lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso le proprie sedi operative.

L'Associazione potrà altresì partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa e, comunque, a tutti quegli organismi utili al raggiungimento degli obiettivi statutarie.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali ad esse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Per il compimento delle anzidette attività, l'Associazione può intraprendere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, assumere mutui, stipulare convenzioni con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

In particolare potrà emettere titoli di solidarietà ad un tasso non superiore di quattro punti percentuali a quello ufficiale di sconto vigente al momento del lancio del prestito. La durata del relativo piano di ammortamento non potrà essere superiore ad anni dieci. Rimangono in ogni caso escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, le attività di finanziamento, di assunzione di partecipazioni e di prestazioni di garanzie.

svolte nei confronti del pubblico od in via prevalente di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/93, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al D. Lgs. 58/98.

Potrà l'Associazione, in via occasionale, promuovere l'organizzazione di spettacoli e di lotterie, tombole, pesche e altre iniziative a scopo di beneficenza.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare le proprie attività istituzionali, pure in forma organizzata e continuativa, anche mediante la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ASSOCIATI

ARTICOLO 6.

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al conseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Il numero degli Associati è variabile.

Tutti gli associati hanno eguale diritto di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 117/2017.

Sono Associati i Fondatori e coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli Associati sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)

Marta Jencato
Stefania Casula

Andrea Casula

facendone richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà la visione presso la sede legale e l'eventuale estrazione di copia a spese del richiedente.

Gli Associati si distinguono in:

Fondatori: sono coloro che hanno costituito inizialmente l'Associazione o che hanno acquisito tale loro qualità con delibera del Consiglio Direttivo. Ognuno di essi ha diritto ad un voto.

Benemeriti: sono coloro che acquisiscono particolari benemeritenze nel campo della riabilitazione delle persone con disabilità, o che si distinguono per l'impegno profuso nel conseguimento di obiettivi concreti di sviluppo dei servizi e progresso dell'Associazione. Sono iscritti nel libro degli Associati, previo loro specifico assenso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ma osservate tutte le prescrizioni compatibili con il successivo articolo 7. Detti associati partecipano al pari dei fondatori alle riunioni assembleari, con esercizio del diritto di voto. Gli afferenti a tale categoria saranno esonerati dal versamento della quota associativa.

Ordinari: sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione con le modalità specificate nel successivo articolo 7. Essi partecipano alla vita della Associazione, anche con azioni di volontariato. Prendono parte alle riunioni assembleari con diritto al voto.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, tutte le categorie di associati, ad eccezione dei benemeriti, potranno essere chiamate pro-quota a sostenere le necessità finanziarie dell'Associazione, con contributi sia a fondo perduto che in conto esercizio, comunque mai produttivi di qualsiasi interesse.

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 7.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali e si impegnano per realizzarle, o che abbiano dato concreta prova di essersi già adoperate in tal senso.

Ai fini dell'ammissione all'Associazione, l'interessato dovrà possedere i seguenti requisiti determinati al solo fine di meglio perseguire le finalità dell'Associazione:

1. avere la maggiore età;

2. non aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi;
3. dimostrare la volontà di aderire all'Associazione al fine di contribuire con il proprio apporto personale, a titolo gratuito, al raggiungimento dello scopo solidaristico e di interesse generale;
4. effettuare un periodo di volontariato, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo in sede di valutazione della domanda; l'ammissione non è automatica a seguito della domanda presentata, ma solo dopo pronuncia favorevole del Consiglio Direttivo, a conclusione dell'attività di volontariato di cui al successivo articolo 9, praticata per la durata e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo;
5. essere indipendente da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione;
6. maturare la ragionevole contezza che, in caso di accettazione della domanda di ammissione, egli sarà gravato da una serie di responsabilità, insite nel ruolo stesso di associato.

Chi desidera essere ammesso deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, contenente:

- a) cognome, nome, dati anagrafici, residenza e domicilio, codice fiscale;
- b) indicazione dell'attività svolta e delle competenze professionali;
- c) motivi per cui si chiede di partecipare all'Associazione;
- d) impegno a sottoscrivere puntualmente le quote associative;
- e) impegno a mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione, ad accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, il Codice Etico, il regolamento interno e le metodologie applicate.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti soci nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione delle istanze. Nel termine successivo di 60 (sessanta) giorni dalla valutazione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione assunta al richiedente e la decisione viene annotata nei libri sociali. Nel caso di rigetto, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e l'aspirante socio può - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione - chiedere che sull'istanza si pronunci

Marta Gencaro
Stefano Cosulich

Antonio Cosulich

l'Assemblea che decide sull'argomento nella prima riunione convocata ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 117/2017.

Qualora il Consiglio Direttivo accolga la domanda, comunica all'interessato le modalità di svolgimento e la durata dell'attività di volontariato, con riserva di pronuncia definitiva in ordine all'ammissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del periodo di volontariato. Alla delibera assunta in senso positivo segue l'iscrizione nel libro degli Associati alla categoria Ordinari, l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa.

Ciascun Associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno 90 giorni, può eleggere gli organi sociali ed esservi eletto, ha il diritto di essere informato sull'attività dell'Associazione e può controllarne l'andamento visionando i libri sociali.

RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8.

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato. Gli associati cessano di appartenere alla Associazione per dimissioni volontarie, decadenza od esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo ed, inoltre, per causa di morte.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti di tutte le categorie degli associati che vengono a trovarsi, per la loro attività o la loro condotta, in contrasto con le finalità dell'Associazione. Essa potrà avere decorrenza immediata, o, a discrezione del Consiglio stesso, dalla chiusura dell'esercizio in cui viene deliberata.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con riferimento a tutte le categorie di associati, nei confronti di colui che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Codice etico e alle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b. non provveda regolarmente al versamento del contributo di ammissione o delle quote annuali, allorché stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. arrechi danno morale e materiale all'Associazione o compiano opera perturbatrice fra gli Associati;
- d. sia oggetto di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto associativo;
- e. si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 del Codice Civile;
- f. in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono adeguatamente motivate e comunicate ai destinatari mediante raccomandata A/R o posta certificata. La delibera di esclusione è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione all'interessato salvo il caso in cui, entro quel termine, l'interessato faccia ricorso all'Assemblea la quale si pronuncia in merito entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricorso; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi ragione avvenuta, non comporta alcun diritto al rimborso di quote o contributi eventualmente versati.

VOLONTARI

ARTICOLO 9.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di Volontari per il perseguimento delle proprie finalità, persone che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art 17 del D. Lgs. 117/2017.

Al volontario verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Marta Felicetti
Stefania Cosulich

Enrico Cosulich

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I Volontari possono essere iscritti in apposito registro, se costituito. Se presenti volontari, non occasionali, l'Associazione istituisce l'apposito registro e garantisce la copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017

GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10. L'assemblea quale organo deliberante è costituita da tutti gli Associati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6 del presente Statuto: "Fondatori", "Benemeriti" e "Ordinari". Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

A) Funzioni

L'Assemblea ordinaria degli Associati:

- delibera sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e tra questi elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori, quale Organo di Controllo cui è affidata la revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi.

L'Assemblea straordinaria degli Associati:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in tali casi con verbale redatto da un Notaio;
- approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la proroga, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni dei provvedimenti del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per il rinnovo delle cariche venute a scadere e ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'indicazione delle materie da trattare - inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Marta Felicato
Stefania Corale

Enrico Corale

Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega, ovvero 3 (tre) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 10 (dieci) associati.

Il voto si esercita in modo palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo degli associati.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario, nominato dal Presidente dell'Assemblea anche al di fuori degli associati, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita alla presenza (anche per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo, qualora associati, non hanno diritto di voto.

Il voto si esercita in modo palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati, le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11. Il Consiglio Direttivo, è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A) Funzioni

Spetta al Consiglio Direttivo di:

*Massimiliano
Stefano Corallo*

Antonio Corallo

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- redigere, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- aggiornare il Codice Etico e la Carta dei Servizi dell'Associazione, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, compiere operazioni con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede legale e alla costituzione di sedi secondarie dell'Associazione;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Inoltre, è facoltà del Consiglio nominare un Presidente Onorario dell'Associazione scegliendolo tra persone che si siano distinte per impegno sociale ed abbiano dimostrato particolare sensibilità per i problemi delle persone con disabilità.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, con un minimo di tre ed un massimo di sette, incluso il Presidente, determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo saranno liberamente eletti anche al di fuori delle categorie statutarie degli associati, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dalla propria esperienza personale e professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per scadenza del termine stabilito dallo Statuto, per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, in caso non vi sia una graduatoria, altri soci ferma restando poi la loro conferma o meno alla prima assemblea utile. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Montefelice
Stefano Cosulich

Andrea Cosulich

La convocazione è da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'indicazione delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Ogni qual volta ne ravvisi la necessità, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo per le vie brevi e con congruo preavviso.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché tale modalità sia autorizzata dal Presidente e ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige il verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio, a disposizione degli associati che potranno richiederne copia.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e compie gli atti di amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Egli convoca le assemblee, le presiede, promuove e dirige, d'intesa con l'Assemblea degli associati, le attività dell'Associazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al vice Presidente.

Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 13. Il Direttore Generale porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale dipendente; esercita il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Associazione; supervisiona e dirige l'attività degli uffici della sede legale e delle sedi distaccate. Svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea ed avrà cura della tenuta dei relativi verbali.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica sino a revoca o dimissioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 14. L'assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori quale Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina nel rispetto dell'art. 30 D.lgs. 117/2017.

L'assemblea che nomina l'Organo di controllo ne stabilisce la retribuzione per l'intero periodo di durata.

Marta Galeati
Stefano Cosule

Antonio Cosulich

A) Funzioni

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo dell'Associazione. Esercita la revisione legale dei conti.

Inoltre, il Collegio dei Revisori ha il compito di monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, nel caso di obbligo o di volontaria redazione di quest'ultimo. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Ai termine di ciascun esercizio l'Organo di Controllo redige una Relazione sul contenuto del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'esercizio della propria attività, è consentito ai componenti dell'Organo di controllo di adottare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali ed economiche.

I componenti il Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee degli Associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

B) Composizione

Se collegiale, il Collegio dei Revisori è composto di tre membri scelti fra persone non associate, garantendo i requisiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Se monocratico, la persona nominata deve, in ogni caso, essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza del loro mandato non può coincidere con quella dei componenti il Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra quinquennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2399 e seguenti cod. civ.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 15. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è destinato allo svolgimento delle proprie attività. È costituito:

- a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dai contributi di ammissione, nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle eventuali quote annuali disposte dal Consiglio Direttivo;
- d) dal fondo di riserva statutario costituito dagli avanzi o utili di esercizio;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per donazione o successione;
- f) da entrate derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

E fatto divieto assoluto di procedere, direttamente o indirettamente, a qualunque distribuzione di eventuali avanzi di gestione, i quali andranno a vantaggio del fondo di riserva statutario e dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nell'Associazione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

DEVOLUZIONE

ARTICOLO 16. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per delibera dell'Assemblea straordinaria, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, su parere conforme del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 17. L'esercizio associativo è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dell'Associazione approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno,

Mario Jelesto
Stefano Coale

Andrew Corcibon

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige nei modi di legge il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione di missione che illustra le voci di maggiore rilevanza, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale di possibili attività diverse da quelle istituzionali.

L'Organo di controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea degli Associati, deposita presso la sede dell'Associazione la sua Relazione al bilancio.

Il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, sarà soggetto a pubblicità e depositato a cura del Consiglio Direttivo ai sensi di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

CLAUSOLA TRANSITORIA

ARTICOLO 18.

L'Associazione inizia ad essere disciplinata dal presente Statuto ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l'iscrizione perde la qualifica di ONLUS e assume quella di Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017

CONTROVERSIE

ARTICOLO 19. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare quelle del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ogni controversia potrà essere sottoposta preliminarmente al vaglio del Collegio dei Revisori, al fine di valutare se sussistono le condizioni per esperire il tentativo di conciliazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 20. L'Associazione tratta i dati personali degli associati, volontari e terzi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Monte Felceto
Stefano Cosulich

Andrea Carabini

[illegible]